



Direzione Contrattazione 2

U.O. Sanità

Risposta a Nota Prot.n. PG/2015/0058603 del 27.5.2015

Prot. ARAN E 0019224/2015 del 27.5.2015

ASL8

PG/2015/ 0068920 del 24/06/2015 ore 10,58

Attente: ARAN, AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA

Assegnatario: Direzione del Personale - Press

Classifica: 5.10 Fascicolo: 30 del 2015



ASL8

Servizio Personale

Elaborazione e gestione presenze

Via Piero della Francesca, 1

09047 Selargius (Cagliari)

serv.personale@pec.aslcagliari.it

Oggetto: Personale turnista - Quesito su giornate festive lavorate.

Con la lettera indicata in epigrafe, codesta Azienda ha chiesto chiarimenti in ordine alla problematica citata in oggetto.

In particolare, si desidera sapere se, in applicazione degli artt. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 dell'Area Comparto e 6 del CCNL del 10.2.2004 dell'Area della Dirigenza Medica Veterinaria nonché della Dirigenza SPTA, anche al personale turnista che presti l'attività nelle giornate di festività infrasettimanale possano essere riconosciuti il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Occorre preliminarmente precisare che sulla questione questa Agenzia non ha sottoscritto nessun accordo di interpretazione autentica mentre ha già fornito in precedenza un proprio indirizzo interpretativo rinvenibile sul sito internet www.aranagenzia.it, nel senso che le clausole contrattuali in questione consentono al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Al contrario il personale c.d. "turnista" che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, ha diritto, esclusivamente, alla specifica indennità disciplinata, per il personale del comparto, dall'art. 44,

aran

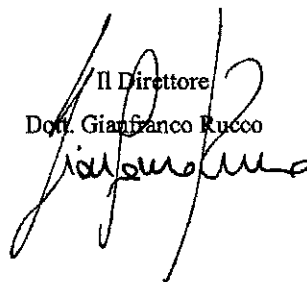
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

comma 12, del CCNL comparto sanità del 1/09/1995 (come rideterminate dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19/04/2004) e, per la dirigenza (Area III e IV), dall'art. 8, comma 2, del CCNL del 10.2.2004 ma non al compenso per lavoro straordinario o all'alternativa del riposo compensativo. E' fatta comunque salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 28 del CCNL del 10.2.2004, come modificato dall'art. 24, comma 16, del CCNL del 3.11.2005 che consente ai turnisti in pronta disponibilità e in servizio di guardia di compensare le ore di straordinario prestate con i riposi sostitutivi.

Alcuni utili riferimenti alla questione in esame, seppure nel diverso ambito del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, si possono rinvenire nel parere Aran "RAL 746", nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 2008 e nelle pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione tra le quali si citano la n. 8458 del 2010, la n. 2888 del 2012 e, tra le più recenti, la n. 14038 del 2014.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianfranco Rucco



DSC

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
Tel. 06.32483278
C.F. 97104260580
protocollo@pec.aranagenzia.it